

 LIVELLI SPECIFICI DI QUALITA' COMMERCIALE Varese Provincia di		Tempo massimo di prevenzione per l'esecuzione di lavori semplici -PN1 PM1 PR1			Tempo massimo di prevenzione per l'esecuzione di lavori complessi -PN1 PM1 PR1-			Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici -E01-			Tempo massimo di attivazione della fornitura -A40 A01-			Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale -D01-			Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità -R01-			Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità -A02-			Tempo massimo di verifica del gruppo di misura -V01-			Tempo massimo di sostituzione del gruppo di misura guasto -V01-			Tempo massimo di verifica della pressione di fornitura -V02-			Tempo massimo di ripristino del valore conforme della pressione di fornitura -V02-			Fascia di puntualità per appuntamenti posticipati compresi			Tempo massimo di messa a disposizione al venditore di dati tecnici acquisibili con lettura del gruppo misura - reclami scritti o procedura di conciliazione paritetica -M02-			Tempo massimo di messa a disposizione al venditore di altri dati tecnici - reclami scritti o procedura di conciliazione paritetica -M02-			Tempo massimo di messa a disposizione al venditore di altri dati tecnici complessi - reclami scritti o procedura di conciliazione paritetica -M02C-		
tempi standard →		gg lav 15			gg lav 30			gg lav 10			gg lav 10			gg lav 5			gg feriali 2			gg feriali 2			gig lav 20			gg lav 5			gg lav 10			gg solare 1			ore 2			gg lav 6			gg lav 6			gg lav 12		
COMUNE	PROV	<= G6	G10 - G25	>= G40	<= G6	G10 - G25	>= G40	<= G6	G10 - G25	>= G40	<= G6	G10 - G25	>= G40	<= G6	G10 - G25	>= G40	<= G6	G10 - G25	>= G40	<= G6	G10 - G25	>= G40	tutti i calibri	tutti i calibri	tutti i calibri	tutti i calibri	<= G6	G10 - G25	>= G40	tutti i calibri	tutti i calibri	tutti i calibri	<= G6	G10 - G25	>= G40	tutti i calibri	tutti i calibri	tutti i calibri								
ALBIZZATE	VA	5			20			5			6	8	3	4	1				1			20	5	10	1	1				6		6		6		12										
ANGERA	VA	5			20			5			6	8	3	4	1				1			20	5	10	1	1				6		6		6		12										
BARASSO	VA	5			20			5			5	7	2	3	1				1			20	5	5	1	1				5		6		6		12										
BESNATE	VA	5			20			5			6	7		3	1				1			20	5	10	1	1				6		6		6		12										
BREGANO con BARDELLO e MALGESSO	VA	5			20			5			5	7		3	1				1			20	5	5	1	1				5		6		6		12										
CARDANO AL CAMPO	VA	5			18			5			5			3	1				1			20	5	7	1	1				6		6		6		12										
CASSANO MAGNAGO	VA	12	12	15	30			10			8			3	3	5			2			20	5	8	1	1				6		6		6		12										
COCQUIO TREVISAGO	VA	5			20			5			5	7		2	3	1			1			20	5	5	1	1				5		6		6		12										
COMERIO	VA	5			20			5			5	7		2	3	1			1			20	5	5	1	1				5		6		6		12										
FAGNANO OLONA	VA	5			30			5			7	9		2	1				1			20	5	7	1	1				6		6		6		12										
GALLIATE LOMBARDO	VA	5			20			5			6	8		3	4	1			1			20	5	10	1	1				6		6		6		12										
GAVIRATE	VA	5			20			5			5	7		2	3	1			1			20	5	5	1	1				5		6		6		12										
LUVINATE	VA	5			20			5			5	7		2	3	1			1			20	5	5	1	1				5		6		6		12										
RANCO	VA	5			20			5			6	8		3	4	1			1			20	5	10	1	1				6		6		6		12										
SOLBIATE ARNO	VA	5			20			5			5			3	1				1			20	5	7	1	1				6		6		6		12										
TAINO	VA	5			20			5			6	8		3	4	1			1			20	5	10	1	1				6		6		6		12										
AZZATE	VA	15			30			10			10			5	2				2			20	5	10	1	1				6		6		6		12										
CAIRATE	VA	15			30			10			10			5	2				2			20	5	10	1	1				6		6		6		12										
CROSIÒ DELLA VALLE	VA	15			30			10			10			5	2				2			20	5	10	1	1				6		6		6		12										
OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA	15			30			10			10			5	2				2			20	5	10	1	1				6		6		6		12										
SAMARATE	VA	15			30			10			10			5	2				2			20	5	10	1	1				6		6		6		12										
SUMIRAGO	VA	15			30			10			10			5	2				2			20	5	10	1	1				6		6		6		12										

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente, con la delibera n. 574/13, ha stabilito i livelli specifici e generali della qualità commerciale del servizio di distribuzione gas che i Distributori devono rispettare definendo tempi massimi di intervento ed eventuali indennizzi da corrispondere automaticamente in caso di mancato rispetto dei livelli specifici (nella tabella di cui sopra sono riportate le tempistiche adottate da GEI - (in rosso sono evidenziati i tempi migliorativi rispetto allo standard).

Per il mancato rispetto dei **livelli specifici**, causa Distributore, GEI corrisponde un indennizzo automatico senza necessità di specifica richiesta. Gli indennizzi, ad esclusione dei casi di mancato rispetto **"fascia puntualità appuntamenti"** e della **"frequenza di raccolta della misura"**, sono crescenti in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione.

- Esecuzione della prestazione oltre lo Standard, ma entro un tempo doppio dello Standard a cui si riferisce la prestazione: corrisposto l'indennizzo automatico base;
- Esecuzione della prestazione oltre il tempo doppio dello Standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo: corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- Esecuzione della prestazione oltre il tempo triplo dello Standard cui si riferisce la prestazione: corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

L'ammontare dell'indennizzo triplica se il rimborso è effettuato oltre i sei mesi dalla data di effettuazione della prestazione richiesta o al più tardi a partire dal triplo dello standard in caso di mancata effettuazione della prestazione.

La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il Cliente, di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito.

INDENNIZZO BASE PER CLIENTI FINALI CON GRUPPO DI MISURA IN BASSA PRESSIONE

*gruppo di misura fino alla classe **G6** compresa **Euro 35,00**

*gruppo di misura dalla classe **G10** alla classe **G25** **Euro 70,00**

*gruppo di misura oltre la classe **G40** compresa **Euro 140,00**

*Per tutte le classi del gruppo di misura in caso di mancato rispetto del tempo di messa a disposizione al Venditore di dati tecnici, M01-M02-M02C, è corrisposto un indennizzo di 30,00€ crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione secondo quanto sopra riportato.

In caso di mancato rispetto della raccolta della misura in caso di misuratore accessibile per tipologia di cliente secondo l'art.14 comma 1 del TIVG, (vedi Piano Letture pubblicato sul sito di GEI spa) è corrisposto un indennizzo di 35,00€, crescente in relazione al ritardo con il quale viene accreditato come indicato dall'articolo 61.3 della RQDG.

